

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

## **MACAO**

### **PREMESSA**

**MACAO è una associazione Europea, volta a sviluppare un network di organizzazioni membri e di singoli associati, con lo scopo di supportare processi collettivi di co-produzione di spazi comuni, attraverso un approccio interdisciplinare che integra arte pubblica, progettazione architettonica e paesaggistica, arti performative, nuove tecnologie della comunicazione, scienze sociali e processi innovativi nell'ambito della costruzione di decisioni e dei metodi di governance.**

### **TITOLO I – Definizione e Finalita'**

#### **ART 1\_ Costituzione**

È costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana e regolata a norma del Titolo I Cap. III, art 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione senza scopo di lucro denominata: **“MACAO”**

#### **ART 2\_ Sede e Durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed ha sede nel comune di Milano. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica del presente statuto.

#### **ART 3\_ Scopo e Oggetto Sociale**

Sono campi prioritari di iniziativa dell'associazione:

- promuovere l'autorganizzazione e l'autodeterminazione dei cittadini in quanto fondamentale pratica democratica e risposta ai bisogni delle comunità.
- Promuovere processi di produzione artistica e culturale con particolare sensibilità a supportare processi di trasformazione sociale, di co-produzione e co-progettazione della spazio urbano, e di emancipazione dei diritti della persona.
- Sostenere l'autonomia della propria soggettività politica per interloquire con tutti gli altri soggetti della società.
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento, promuovendo forme di mutualismo e cooperazione, condivisione dei saperi, delle conoscenze e dei mezzi di produzione, e la salvaguardia della loro accessibilità.
- L'impegno per un movimento globale, la costruzione di relazioni e reti internazionali per lo sviluppo di processi di attivismo culturale e equità sociale.
- la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e della cooperazione sociale a livello dell'Unione Europea e a livello internazionale.
- il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità, per i suoi associati nei campi della cultura, dello spettacolo e dell'arte in generale, nonché la realizzazione e la valorizzazione di iniziative e servizi nei suddetti campi.
- lotta alla esclusione, al razzismo e alla xenofobia, ad ogni forma di discriminazione e di violenza.

– promuovere e patrocinare, senza alcuna finalità lucrativa, la realizzazione e distribuzione di manifestazioni e spettacoli teatrali, culturali, musicali, cinematografici e dell'arte in genere, di rassegne, convegni e pubblicazioni nel campo artistico e culturale, nonché di attività ricreative in genere; la produzione di spettacoli di ogni genere e laboratori partecipando anche, con i propri associati a spettacoli e manifestazioni promossi ed organizzate da altre associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, dibattiti, stage, conferenze e convegni, promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano ed intendono operare, anche con carattere di imprenditorialità, nel settore delle attività artistiche, della cultura dell'arte e dello spettacolo in genere.

– svolgere attività editoriale, letteraria, artistica, audiovisiva e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione di riviste, bollettini di informazione, giornali, libri e materiale audiovisivo, con particolare attenzione alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nei vari settori di interesse, rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati.

È inoltre da precisare che:

– Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, o altro personale specializzato anche esterno all'associazione.

– All'Associazione possono iscriversi tutti coloro che ne condividono gli scopi e possono affiliarsi ad essa anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici e privati.

- Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che costituiscono comunque parte integrante ed inscindibile dall'associazione. Tali suddivisioni e specializzazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento dell'Associazione al fine di renderlo più incisivo e proficuo. L'associazione potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che dovessero essere funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari.
- L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, necessaria ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
- L'Associazione potrà, eventualmente, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale, per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

## **TITOLO II – La Forma Associativa**

### **ART 4 \_ Associati**

Il numero degli associati è illimitato, salvo quanto disposto dal presente statuto. L'Associazione concede la qualifica di associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, e ne accettano lo statuto, portando con

continuità il loro contributo. Gli associati si dividono in ordinari e fondatori. Sono fondatori gli associati che sono intervenuti nel momento della costituzione dell'associazione, mentre sono ordinari tutti gli altri. Tutti gli Associati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, hanno comunque i medesimi diritti, partecipando con uguali prerogative e pari dignità alla vita associativa. Gli associati si costituiscono in assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Gli associati hanno diritto di voto per approvare lo statuto, i regolamenti, i bilanci, e per eleggere gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto di candidarsi alle cariche associative. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno solare. Potranno essere ammessi all'associazione anche altre associazioni, enti e persone giuridiche che ne condividono gli scopi.

Gli associati hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmata e promosse dall'associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie agli associati interessate ad esse.

Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:

- presentare richiesta al consiglio direttivo;
- accettare le norme del presente statuto;
- versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile ed

inappellabile. La quota associativa annuale è determinata di anno in anno dal consiglio direttivo.

La qualifica di Associato si perderà:

- per recesso, da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo almeno trenta giorni prima della fine di ogni anno solare;
- per morosità nel versamento delle quote associative;
- per espulsione: a) per gravi motivi derivati da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che in qualunque modo le arrechino danno o che fomentino dissidi in seno ad essa nonché offendano il decoro e l'onore dei singoli Associati e degli Amministratori, b) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto, dai regolamenti interni o dalle delibere regolarmente assunte dagli organi dell'associazione.

Gli associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente al riguardo.

#### **ART 5\_ Patrimonio**

Il patrimonio o dell'Associazione indivisibile, sarà costituito da:

quote associative obbligatorie versate annualmente dagli associati, liberalità contributi lasciati e donazioni di qualsiasi natura beni mobili e immobili comunque divenuti di proprietà dell'associazione.

La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile neppure per causa di morte e non è rivalutabile.

#### **ART 6\_ Affiliazioni**

L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni, ed Associazioni a carattere nazionali mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti Pubblici e privati per offrire agli associati proficue opportunità e facilitazioni.

### **TITOLO III: Democrazia e Partecipazione**

#### **ART 7\_ Organi**

Gli organi dell'associazione:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

#### **ART 8\_ Assemblea**

L'Assemblea degli associati, sia essa ordinaria che straordinaria è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati.

L'assemblea sarà convocata anche fuori dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale, mediante avviso – riportante il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno – affisso alla sede dell'associazione e inviato agli associati per iscritto anche mediante fax o in via telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'udienza.

È prevista l'assemblea di seconda convocazione che verrà convocata contestualmente alla prima convocazione potrà deliberare ad almeno

ventiquattro ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il loro numero.

L'assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo ed approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e quello previsto dell'anno in corso nonché i regolamenti interni; quella straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie che vengono proposte dal Consiglio Direttivo ed allo scioglimento e liquidazione della Associazione. All'assemblea avranno diritto di partecipare tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa. Gli Associati potranno farsi rappresentare, con delega, da altri associati. Ogni associato ha diritto ad un voto. In prima convocazione, le Assemblee ordinarie saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati, mentre quelle straordinarie saranno validamente costituite con la presenza di almeno due terzi degli associati. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

È fatta salva in ogni caso la maggioranza prescritta dal successivo articolo 13 per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

La convocazione dell'Assemblea generale potrà essere richiesta da almeno un quinto degli associati.

Delle deliberazioni dell'assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta o stabilmente.

#### **ART 9\_ Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, i quali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.



Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo consiglio da parte dell'Assemblea degli associati. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione; da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi dell'attività sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli Associati; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi associati; delibera la sospensione e l'espulsione degli associati; decide il luogo delle adunanze dell'Assemblea; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli associati ogni qual volta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non associati, personali inviti gratuiti.

Il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ART 10\_ Presidente**

Il Presidente, nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e rappresentanza dell'Associazione di fronte terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente, se nominato o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente può rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### **ART 11\_ Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, per poter essere consultato da ogni associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea avente all'ordine del giorno la sua approvazione. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla legge.

#### **ART 12\_ Revisori dei Conti**

Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di controllo amministrativo e finanziario dell'associazione potranno essere esercitate da Revisori dei Conti eletti in numero di tre dall'assemblea stessa, ogni tre anni. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi redigono una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea e, qualora ravvisino irregolarità devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i revisori convocheranno l'assemblea per le dovute comunicazioni.

#### **ART 13\_ Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno dei due terzi dei voti di tutti gli associati. Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART 14\_ Norma Finale**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti che regolano le associazioni senza fini di lucro.